



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO

§§§

Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato, dando lettura del dispositivo in udienza, la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 7127/2017 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discussa all'udienza del giorno
28.01.2020, avente ad oggetto: "Opposizione a decreto ingiuntivo";
e vertente

tra

Cataldo Chiara, rappresentata e difesa dall'avv. A. Melucci del
Foro di Salerno in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno,
Corso Vittorio Emanuele, n. 170/a;

Opponente

e

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona
del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. P. Regaldo in
virtù di procura generale in data 21.07.2015 per atto notar Castellini
di Roma, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale dell'Inps in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;

Opposto

SENTENZA

N. ____/2020

OGGETTO

**Opposizione a
decreto
ingiuntivo**

Registro Generale

N. 7127/17

CRONOLOGICO

N. _____

REPERTORIO

N. _____

n. 034/2020 R.B.

Discussa all'udienza

del 28.01.2020

Deposito minuta

Pubblicazione in data

§§§

All'udienza di discussione del giorno 28.01.2020 le parti discutevano la causa e, quindi, precisavano le conclusioni come da relativo verbale di udienza, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE

I. Con decreto ingiuntivo in data 20.06.2017, n. 586/17 D.I., il Giudice del Lavoro di Salerno ingiungeva a Cataldo Chiara, titolare della ditta individuale Credit Point, di pagare in favore di dell'Inps la somma di euro 2.380,09, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese del procedimento monitorio, a titolo trattamento di fine rapporto anticipato ex lege n. 297/1982.

Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte in data 21.09.2017, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 31.10.2017, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: 1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 586/17; 2) Condannare l'opposto al pagamento delle spese di lite.

Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione in data 30.11.17, si costituiva in giudizio l'opposto, il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto. Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'udienza in data 28.01.2020 le parti hanno discusso la causa: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da dispositivo allegato, di cui è stata data lettura in udienza, con fissazione del termine di giorni 60 per il deposito della sentenza ex art. 429, comma I, c.p.c.

II. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 586/17 D.I., emesso in data 20.06.2017, proposta da Cataldo Chiara, **è infondata** e, pertanto, **va rigettata.**



Gli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 80/1992, come è noto, assicurano ai lavoratori dipendenti da soggetti insolventi oppure sottoposti, tra le altre, alla procedura fallimentare, il pagamento del Tfr e dei crediti di lavoro, maturati in relazione agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, rientranti nei dodici mesi che precedono: *“a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”*. La Corte di Cassazione ha affermato che *“nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto a procedura concorsuale, l'intervento del Fondo di garanzia è subordinato all'esito negativo dell'esecuzione forzata individuale (cfr art. 2, comma 5, legge n. 297/82, richiamato dall'art. 2, comma 3, dl.vo n. 80/82, in base al quale “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”) e che, pertanto, per poter accedere all'intervento del Fondo di garanzia, il lavoratore si trova nella necessità di procurarsi il titolo esecutivo indispensabile per dare corso alla procedura esecutiva.*

Deve perciò convenirsi che le esigenze di effettività della tutela dei crediti lavorativi apprestata dalla normativa in parola verrebbero ad essere (irragionevolmente) conculcate qualora, come prospettato dal



ricorrente, si seguisse un'interpretazione strettamente letterale della disposizione (art. 1, comma 1, lett. b, dl.vo n. 80/82) che ne garantisce il soddisfacimento soltanto laddove detti crediti siano inerenti a mensilità (in particolare, le ultime tre del rapporto di lavoro) "rientranti nei dodici mesi che precedono: ... b) la data di inizio dell'esecuzione forzata"; in tal modo, infatti, verrebbe addossato al lavoratore il rispetto di un termine ricollegato ad un evento, l'inizio dell'esecuzione forzata individuale, che può intervenire a molto tempo di distanza dalla domanda diretta alla necessaria precostituzione del titolo esecutivo (e della stessa cessazione dei periodi di occupazione ai quali si riferiscono le retribuzioni non corrisposte), senza che peraltro il tempo (successivo alla domanda giudiziaria) richiesto per la formazione del titolo sia nella concreta disponibilità dell'interessato.

6. Ne discende che, avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 10 luglio 1997 e nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, si rende necessario calcolare il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata (art. 1, comma 1, lett. b, dl.vo n. 80/82) senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

7. Ne consegue che, in caso di contestazione, onde verificare se i crediti per i quali viene richiesto l'intervento del Fondo di garanzia rientrino o meno del termine di dodici mesi calcolato a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata, diventa indispensabile l'accertamento della data



di proposizione dell'azione giudiziaria volta alla precostituzione del titolo esecutivo e di quella di formazione di quest'ultimo, così da poter escludere dal computo il lasso di tempo intercorso fra tali due date" (cfr. Cass., Sez. Lav., 1 settembre 2008, n. 22011; e sentenze successive).

Orbene, nel caso di specie, come giustamente rilevato dall'opposto Istituto, l'Inps ha erogato in favore di Paesano Francesca, dipendente della ditta Credit Point, l'importo di euro 2.380,09 a titolo di Tfr, che la predetta non aveva percepito dal datore di lavoro, come comprovato dalla quietanza della lavoratrice in data 18.02.2013 (cfr. all. 3 del fascicolo telematico di parte opposta); inoltre, dai documenti allegati si evince che la predetta lavoratrice, prima di accedere al Fondo di Garanzia dell'Inps, ha posto in essere le attività richieste dalla normativa vigente, cioè ha ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro (ritualmente notificato in data 21.06.2011, a mani dell'opponente Cataldo Chiara), seguito dall'atto di precetto, notificato in data 08.11.2012, egualmente a mani dell'opponente Cataldo Chiara, nonché ha proceduto all'attività esecutiva, cioè al pignoramento mobiliare in data 08.01.2013, risultato infruttuoso, a carico della ditta, peraltro cessata in data 31.12.2012, come evincesi dalla visura camerale (cfr. all. nn. 4, 6 e 7 del fascicolo telematico di parte opposta).

In proposito, va evidenziato che la parte opponente, pur contestando la conformità all'originale delle ricevute di consegna allegate agli atti dall'opposto Istituto e pur disconoscendo l'autenticità della sottoscrizione ivi apposta, riservandosi di proporre querela di falso, non risulta che abbia mai proceduto a tale attività, mediante l'instaurazione del relativo giudizio.

Inoltre, quanto alla contestata conformità agli originali, si ritiene di dare continuità all'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando



necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, la quale consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. n. 28096/09; Cass. n. 14416/13). Quindi, va esclusa in generale, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relate di notificazione degli atti prodotti dall'opposto, l'efficacia di una contestazione formulata dalla parte ricorrente-opponente, come nel caso di specie, in maniera vaga e generica, trattandosi di dichiarazione inidonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali.

Inoltre, non va trascurata la circostanza che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica, preclude l'utilizzabilità della scrittura, viceversa la contestazione ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06; Cass. n. 11269/04; Cass. n. 9439/10). Nella fattispecie in esame, alla stregua della valutazione comparativa del tenore delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio dall'Inps e delle risultanze degli altri documenti allegati (tra l'altro, la procura alle liti), si può fondatamente ritenere che l'opposto abbia fornito idonea prova della notificazione degli atti in questione (decreto ingiuntivo e precetto).

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta da Cataldo Chiara risulta infondata e, di conseguenza, va rigettata.

III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in



virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposto, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 586/17 D.I., emesso in data 20.06.2017, proposta da **Cataldo Chiara** nei confronti dell'Inps, con ricorso depositato in data 31.10.2017 e notificato in data 05.12.2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, **così provvede:**

- 1) Rigetta l'opposizione;
- 2) Condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 700,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali.
- 3) Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Salerno all'udienza del dì 28.01.2020.

Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella

